

1923

15 maggio - 12 giugno

SENTENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI
ROMA
NELLA CAUSA TRA
BORBONA E POSTA
PER
LA TENUTA DI VALLEMARE

1994

trascrizione di Roberto Mancini

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III°
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA
Sezione Civile

Composta degli Ill.mi Signori

MARRACINO	Cav. Gr. Cr.	Alessandro	Consigliere ff. da Presidente
FAGGELLA	Gr. Uff.	Donato	Consigliere
MOSCATELLI	Comm.	Alfredo	Consigliere
MARINI D'ARMENIA	Comm.	Donato	Consigliere
PADIGLIONE	Comm.	Enrico	Consigliere
ZAPPAROLI	Comm.	Emilio	Consigliere
GALLOTTI	Cav. Uff.	Alfredo	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti

I avente N° 317 del Reg. Gen. dell'anno 1922

tra

il **COMUNE DI POSTA**, in persona del suo Sindaco sig. Stanislao Mariani, domiciliato in detto Comune, debitamente autorizzato, ed elettivamente in Roma, via dei Sediari n° 15, nello studio dell'avv. comm. Camillo Mapei, dal quale è rappresentato e difeso in unione ai sigg. avvocati Angelo e Guido Ciarletta¹; Prof. Vittorio Scialoia, giusta procura speciale 7 aprile 1922 a rogito Not. D. Paciucci di Leonessa. Ricorrente

contro

il **COMUNE DI BORBONA**, in persona del suo Sindaco Not. Luigi Marinucci, domiciliato in detto Comune, debitamente autorizzato, elettivamente domiciliato in Roma, via Lungotevere Mellini n° 17, presso e nello studio del sig. avv.to Nicola Taraschi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale 12 maggio 1922 a rogito Not. A. De Aloisio di Accumoli. Resistente

e contro

L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO, in persona del suo Direttore Generale comm. Carlo Monti, domiciliato in Roma nella sede della detta Amministrazione del Fondo Culto. Intimata

II avente N° 576 del Reg. Gen. dell'anno 1922

tra

il **COMUNE DI BORBONA**, in persona del suo Sindaco Not. Luigi Marinucci, debitamente autorizzato, domiciliato in detto Comune ed elettivamente in Roma, via Lungotevere Mellini n° 17, presso lo studio del sig. avv.to Nicola Taraschi, che lo rappresenta in unione al sig. avv.to Antonio Salandra, in virtù di procura speciale 22 aprile 1921 a rogito Not. G. Onofri di Aquila e 25 marzo 1923 a rogito Not. L. Caloisi di Antrodoco. Ricorrente

contro

il **COMUNE DI POSTA**, in persona del suo Sindaco sig. Stanislao Mariani, domiciliato nella sede del detto Comune, rappresentato e difeso dai sig. avv.ti Guido Ciarletta,

¹ nel documento è scritto "Civiletta"

Comm. Camillo Mapei e Prof. Vittorio Scialoia, in virtù di procura speciale 7 maggio
1923 a rogito Not. Adolfo Bove di Fossa. Resistente

e contro

L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO, in persona del suo Direttore Ge-
nerale comm. Carlo Monti, domiciliato in Roma nella sede della detta Amministrazione.

Intimata

Visti i ricorsi del Comune di Posta e del Comune di Borbona entrambi diretti ad ot-
tenere l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Bologna, Sez. I, in data 1-
14 luglio 1919, registrata il 18 stesso mese al N° 137 con L. 62,55, non notificata;

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica Udienza del 15 maggio 1923 dal-
l'Ill.mo signor Consigliere Cav. Uff. Alfredo Gallotti;

Uditi i signori avv.ti Prof. Vittorio Scialoia, Guido Ciarletta e comm. Camillo Ma-
pei per il Comune di Posta; Nicola Taraschi e S.E. Antonio Salandra per il Comune di
Borbona;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale cav. Uff.
Alfredo Cioffi, il quale ha conchiuso per il rigetto dei ricorsi e per la cassazione, senza
rinvio, soltanto per le spese, del ricorso del Comune di Posta.

FATTO

Con istromento 4 gennaio 1534, non più reperibile, nel suo originale, la Università
di Posta donò al feudatario del tempo Barone Ferdinando Cornesio, il territorio e le ap-
partenenze della Villa di Laculo, ossia tenuta di Vallemare, ed avendo Eleonora Cornesio
venduto codesta tenuta a Margherita d'Austria, la detta Università con istromento 30 a-
gosto 1572, previo richiamo di quello anzidetto del 1534, confermò in costei confronto la
donazione.

Tra la Università di Posta e quella di Borbona sorsero liti per i pascoli ed i boschi
della tenuta stessa ma furono transatte, e fra tali transazioni le più importanti sono quelle,
delle quali fanno fede gl'istromenti 31 agosto 1573 ed 11 luglio 1606.

Da Casa d'Austria la tenuta passò a Casa Farnese, la quale con istromento 17 giu-
gno 1793 cedette alla Università di Borbona a titolo di locazione o censuazione perpetua,
ed in ogni miglior modo, il dominio diretto di essa tenuta mediante l'annuo canone di du-
cati 86 e grana 14 ½.

Le competizioni fra le due comunità non cessarono, tantoché avendo il Comune di
Posta chiesto ed ottenuto l'interdetto per la costruzione di una calcara in una certa lo-
calità, il Comune di Borbona con citazione 21 febbraio 1852 istituì giudizio avanti il
Tribunale di Aquila contro essa Posta, e chiese che si dichiarasse di sua esclusiva
pertinenza, quale dominio utile, l'intera tenuta [di] Vallemare, con la conseguente de-
finitiva apposizione dei termini lapidei.

La causa dal tribunale passò al Consiglio d'Intendenza e poscia, per la legge del
1865 sul contenzioso amministrativo, il Consiglio di Prefettura, già detto d'inten-
denza, si dichiarò incompetente.

Con citazione 4 giugno 1886 il Comune di Borbona chiamò il Comune di Posta a-
vanti il Tribunale di Aquila; riproponendo la sua domanda ed evocando in causa il
Demanio dello Stato, succeduto a Casa Farnese; in corso di causa ad esso Demanio si
sostituì il Fondo di Culto cui è dovuto il suddetto canone di ducati 86 e grana 14 ½,
in luogo e vece del soppresso monastero di Santa Chiara in Aquila.

Dopo lunga istruttoria il tribunale, con sentenza 28 marzo-1 aprile 1892 dichiarò
che la tenuta [di] Vallemare appartiene a Borbona nella qualità di dominio utile, salvi e
impregiudicati i diritti di dominio diretto a favore del Fondo per il Culto, e che a Posta

appartiene il diritto di pascere e di legnare sulla detta tenuta per una determinata zona, come dagli istromenti del 1573 e del 1606, dichiarò inoltre che il confine tra i due Comuni è quello proposto nella eseguita perizia giudiziale, ordinando l'apposizione dei termini lapidei e la constatazione delle usurpazioni per avventura commesse dal Comune di Posta, nonché la liquidazione dei danni.

Sull'appello di entrambi i Comuni, la Corte degli Abruzzi confermò la sentenza del tribunale, ma la sentenza di essa Corte fu cassata, e così pure quella [della] Corte di Appello di Roma, sede di rinvio. La Corte di Bologna, in sede di secondo rinvio, con sentenza 1-14 luglio 1919, in parziale riforma di quella del tribunale, dichiarò spettare a Borbona l'esercizio dei diritti di dominio diretto, non solo sulle terre censite, ma anche eventualmente sulla restante parte della tenuta, ed a Posta i diritti di pascere e legnare sull'intera tenuta nonché di far calcare e carbonaie, e la ragione del danno dato nelle zone determinate nelle transazioni 30 agosto 1572 e 11 luglio 1606, dichiarò pure spettare a Borbona i suddetti diritti e la ragione del danno dato a termini delle transazioni stesse.

Ricorrono entrambi i Comuni per i seguenti motivi:

Il Comune di Posta

- 1° violazione degli art. 436, 439 e 1556 e seguente codice civile; 360 n°6, 361 n°2 e 517 n° 2-3-7 codice di procedura civile.
- 2° violazione degli art. 3 preleggi, 425, 432, 436, 439, 1131, 1138, 1350 a 1353, 1556 e seguenti, 1568 e seguenti, 1737 e seguenti, codice civile. L'ultima Cod. dei vend. rebus civitatis. L'ultima Cod. de rebus al non alienandis; L. 21 cod. mandati; L. 219 ff. de verb. signific.; L. 67 e L. 168 I de reg. iuris; L. 80 de verb. obl. LL. 13 e 14 de ex ep rei jud. L. 3 de re ind. L. 1 e seguenti cod. de jure emphiteut. L. 2 e L. 25 pr locati cond. L. 1 pr mandati; 360 n°6 361 num 2 do. e 517 n° 2-3-4-7 ed 8 codice di procedura civile.
- 3° violazione degli art. 3 preleggi 425, 432, 436, 439. 629 e seguenti, 639 e seguenti, 1315 a 1535, 1556 e segg. codice civ. L'ult. Cod. de vend rebus civitatis. L'ult. Cod. de rebus al non alienandis. L. 21 cod. mandati. LL. 13 e 14 de ex ep rei jud. L. 63 de re ind. L. 1 Dig. 32.2; prammatiche **de Salario** e **de Baronibus**. art. 15 legge 2 agosto 1806, art. 1, 5, 7 e 10; legge 1 settembre 1806 art. 1, 3, e 8; decreto 8 giugno 1807, 22 e 47; decreto 3 settembre 1808 art. 11 a 15; Istruzioni 10 marzo 1810 art. 176 e 298; legge 12 dicembre 1816, 360 n. 6° e 361 n. 2° 517 n° 2, 3, 6, 7 e 8 cod. di proced. civile.
- 4° violazione degli art. 1351 a 1353 cod. civile; 370, 465 e seg.ti, 360 n.6, 361 n.2 di. 517 pr. e num. 2 e 8 cod. di procedura civile.

Il Comune di Borbona

- 1 violazione degli art. 1350 n.3, e 1351 cod. civ.; 360 n.6, 361 n.2, 465, 450 e 517 n° 2-3-4-5 e 8 cod. di proc. civile.
- 2 violazione degli art. 1350 n.3 e 1351 cod. civile; 360 n.6, 361 n.2 e 517 n° 2-3-4-5-7 ed 8 cod. di proc. civile.

DIRITTO

Attesoché intervenendosi con i due ricorsi la medesima sentenza essi vanno necessariamente riuniti.

Attesoché entrambi i ricorsi sono da respingersi.

Nel **primo motivo del ricorso di Posta** si dice che il Comune di Borbona con l'atto di citazione 21 febbraio 1852, agendo in revindicazione, chiese che esso Posta fosse condannato a rilasciargli quelle terre della tenuta [di] Vallemare, su cui esso Borbona vantava l'utile dominio in base all'istromento 17 giugno 1783, e dal suo canto Posta sostenne che con tale istromento Borbona ebbe da Casa Farnese il solo dominio diretto li-

mitatamente ai terreni censiti (lavorativi, prativi e canapinati) di detta tenuta, pertanto Posta ne deduce che, non essendosi ritenuto provato il reclamato utile dominio, esso dovesse essere senz'altro assolto dalla domanda. Di qui, a suo avviso, l'erroneità della denunziata sentenza, in quanto dichiara spettare a Borbona l'esercizio dei diritti di dominio diretto su tale tenuta.

Ma all'assunto non si può aderire, dal momento che era insito nelle conclusioni di Borbona che, qualunque potesse essere la definizione giuridica da darsi alla sua pretesa fosse ad ogni modo dichiarato, e gli fosse altresì attribuito il suo diritto, di guisa che se, come Posta pretende, il giudice di merito, rilevato che il diritto stesso non rivestiva i caratteri dell'utile dominio, si fosse qui arrestato, avrebbe evidentemente lasciato tuttavia insoluto il più importante lato della questione.

La tenuta, come testè si accennò, consta di terreni censiti e non censiti, e di questi ultimi ciascuno dei contendenti vantava il possesso.

Or appunto per i terreni non censiti il Comune di Posta sosteneva che non erano contemplati nell'istromento di concessione 17 giugno 1793, e quindi estranei alla rivendicazione, ond'è che la Corte, rigettando tale eccezione necessariamente per esaurire il tema propostole dalle conclusioni attrici, intese anche al regolamento dei confini, fu tratta a completare la sua pronunzia con la statuizione sugli speciali caratteri del diritto ceduto da Casa Farnese a Borbona, non solo sui censiti ma ben anche sui non censiti.

Per la stessa **intentione** del libretto introduttivo del giudizio la questione fondamentale rifletteva l'appartenenza della intera tenuta in rapporto alle pretese di ognuna delle parti in causa; ed è notevole che Posta, come or ora meglio si dirà, col suo appello incidentale chiese riconoscersi che i suoi diritti sulla parte non censita della tenuta stessa avevano in ogni caso una maggiore portata ed estensione di quella concedutagli dal tribunale, sicché esso col suo primo motivo, mirante a restringere l'ufficio del giudice in più tenue cerchia, va anche contro il fatto proprio.

Il **primo motivo del ricorso di Borbona** si connette altresì al rapporto processuale, ond'è che l'ordine logico esige che qui tosto se ne parli.

In proposito si oppone che in prime cure il Comune di Posta spiegò domanda riconvenzionale perché gli fosse riconosciuto il diritto di pascere e di legnare sull'intera tenuta, ma il tribunale si limitò a concederglielo soltanto entro certe limitate zone.

Sostiene Borbona che tale capo non fu impugnato da Posta, di guisa che con la denunziata sentenza allo stesso Posta non si poteva concedere il cennato diritto per tutta la tenuta, aggiungendovi anche quello di far calcare e carbonaie in una determinata zona, nonché di ivi esercitare la ragione del danno dato.

Secondo quindi il Comune di Borbona, la denunziata sentenza avrebbe con ciò provveduto su cosa non domandata in prime cure, ed avrebbe altresì violato la regiu-dicata, insita, per questo capo, nella sentenza del tribunale.

Ma tutto ciò è inesatto, giacché la Corte di appello di Roma, in sede di primo rinvio, rilevò che avanti il tribunale il Comune di Posta aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto a rimanere nel godimento della tenuta **animo domini** per la parte, ben s'intende, non censita, e che non era a dubitarsi dell'ammissibilità dell'appello incidente; a sua volta questa Corte di Cassazione con la sentenza 23 febbraio-20 aprile 1915 respinse il motivo del ricorso, con cui Borbona investiva su tale punto la sentenza di essa Corte di appello di Roma.

Poiché pertanto i diritti chiesti e conseguiti dal Comune di Posta in sede di secondo rinvio sono sempre minori di quell'ampio godimento vantato e domandato in prime cure, e l'ammissibilità dell'appello incidente, cade la doglianza proposta da Borbona

col suo primo motivo.

I ricorrenti s'incontrano nel sostenere col rispettivo loro *secondo motivo* che la Corte di merito ha errato nella definizione del rapporto giuridico sorto con l'istromento 17 giugno 1793, costituente il titolo, su cui si basano le pretese di Borbona.

Giova prendere le mosse da quanto superiormente già si accennò, che cioè giusta la denunciata sentenza, fu oggetto di tale istromento tutta la tenuta, tanto nella parte censita quanto in quella non censita, e la Corte considerando che nell'istromento stesso ripetutamente si parla di cessione del dominio diretto, e non del dominio utile, nonché per altre peculiari ragioni desunte dai patti, raffrontati gli uni con gli altri, ritiene che con tale atto non fu messa in essere una alienazione del diretto dominio di Casa Farnese in favore del Comune di Borbona, ma il trasferimento del solo esercizio dei diritti dominicali alla medesima Casa Farnese spettanti, imperocché la cedente non si spogliò del suo dominio diretto, ma accordò solo al detto Comune le più ampie facoltà per la sua pratica esecuzione.

Ne deduce quindi che in sostanza Casa Farnese delegò al Comune di Borbona i diritti dominicali sulla tenuta, tanto cioè quelli attuali di dominio diretto sui terreni censiti, quanto quelli eventuali sui terreni che, salvi gli usi civici, si potessero concedere in prosieguo in enfiteusi o in locazione longi temporis. E a meglio dare ragione della sua interpretazione, la Corte stessa soggiunse che in tal guisa Casa Farnese, assicurandosi l'annuo perpetuo canone di ducati 86 e grana 14 ½, volle liberarsi una volta per sempre dalle noie inerenti alla esazione dei così detti estagli, ossia canoni, ciascuno in tenue misura, a debito dei possessori delle terre censite, mentre nulla ritraeva dalle non censite, trattandosi di pascoli e boschi interamente assorbiti dagli usi civici; dal suo canto Borbona trovò nella stipulazione un sufficiente vantaggio, visto che quei piccoli canoni potevano invece ammontare in complesso a ducati 102, che in suo profitto restavano i laudemi, ed aveva altresì la possibilità, come si disse, di procedere a nuove censuazioni.

La delegazione del diritto di direttario non resta in alcune delle norme di legge, che i ricorrenti dicono violate. Casa Farnese non si spogliò di tale suo diritto, ma ne conferì il godimento e l'esercizio al Comune di Borbona mediante un corrispettivo. Così in favore del Comune stesso sorse un diritto anomalo frazionario del diretto dominio. Né la statuizione in tal senso nuoce all'Amministrazione del fondo per il culto, dato che fra essa e Borbona le rispettive facoltà ed i pesi, consecrati nell'atto costitutivo, rimangono integri.

Borbona particolarmente si duole che la Corte bolognese nella cennata definizione del rapporto obbligatorio siasi discostata dall'opinione di entrambi i contendenti, ma il rilievo non ha importanza, essendo ufficio del giudice stabilire i caratteri giuridici dei fatti conferiti alla sua disamina, per le più giuste illazioni da trarsene.

Non doveva pertanto essa Corte reputarsi vincolata nell'opinione di essi contendenti, dal momento che la ravvisava non conforme allo stipulato.

Del resto tale opinione era già stata messa in forse da questo Supremo Collegio in occasione del primo annullamento, essendosi allora osservato, con il richiamo ad una nota **regola juris**, che mal s'intendeva come la Corte degli Abruzzi fosse giunta a ritenere la concessione dell'utile dominio laddove l'istromento chiaramente e ripetutamente parla di dominio diretto, e con la sua costruzione giuridica la Corte bolognese concilia la cennata chiara parola del detto istromento con la peculiare indole di detto stipulato, secondo la presunta volontà dei contraenti. Né dovevasi tenere conto dell'atto ricognitorio 20 dicembre 1868, vertito tra il Fondo per il Culto e Borbona, essendo mestieri per i fini della causa, ed in special modo in rapporto al Comune di Posta, rimasto estraneo all'atto stesso, risalire a quello che fu fatto nel primo momen-

to in cui sorse il negozio in questione.

Col suo [terzo] motivo *il Comune di Posta*, richiama quella parte della denunciata sentenza, in cui si dice che nella donazione da esso Posta fatta al Barone Cornesio addì 4 gennaio 1534, e riconfermata poscia addì 30 agosto 1572 in favore di Margherita d'Austria, vennero compresi non solo i terreni lavorativi, prativi e canapinati, ma anche quelli pascolativi e boschivi della tenuta [di] Vallemare, mentre l'inciso **praeter tamen pascua**, che leggesi nell'altro istromento di donazione del 22 gennaio 1535 in favore dello stesso Cornesio, deve riferirsi ad altri beni, ma che però ad ogni modo, erano rimasti salvi sulle zone pascolative e boschive di essa tenuta gli usi civici, che, come diritti naturali inalienabili, non potevano soffrire pregiudizio.

Ciò premesso, con codesto terzo motivo si obietta che il fatto che delle terre pascolative e boschive erano soggette ad usi civici sta già ad escludere che fossero di privato patrimonio, né cotali terre potettero essere sciolte dalla demanialità con la donazione al Cornesio dapprima ed a Margherita d'Austria dappoi, giacché le dette donazioni non sarebbero state deliberate **nemine discrepante** e munite del regio assenso, previo decreto di espedienza della Regia Camera, giusta le note prammatiche **de Salario e de Baronibus**.

Ma è mestieri considerare che trattasi di un mezzo non fatto valere nel lungo giudizio di merito, e che riflette una eccezione non rilevabile in qualunque stato e grado di causa, anche d'ufficio, di guisa che non è censurabile la Corte di merito per non essersene occupata, ed il silenzio colà serbatone dal Comune di Posta implica l'accettazione di quella situazione, contro cui ora tardivamente si pretenderebbe insorgere.

Aggiungasi che per le questioni nuove, a meno che non siano di quelle testè enunciate, la cassazione non può giovare alla utilità delle parti, essendo essa, come Corte regolatrice, intesa alla disanima delle sentenze degli altri organi giurisdizionali in rapporto alla osservanza delle norme di diritto, ond'è che, ove manchi l'incorso errore denunciabile, manca del pari la ragion d'essere della sua competenza.

Si imputa di contraddizione la denunciata sentenza, asserendosi che, mentre nella esposizione del fatto dice che la clausola **praeter tamen pascua** si riferisce anche a Vallemare, nella motivazione di diritto finisce poi col ritenere che ciò non è sicuro.

Ma per una denuncia di tal portata non è dato basarsi su questa o quella frase, senza considerarne la giusta portata nella concatenazione logica del ragionamento e, così facendo, è facile convincersi che la detta sentenza non è inficiata di oscillazioni ed è invece ben ferma nel suo precipuo concetto, da cui del resto trasse non lievi vantaggi lo stesso Comune di Posta, che, sebbene il detto inciso sia da reputarsi estraneo alle cennate due donazioni, tuttavia gli usi civici rimasero integri.

Si denuncia ancora che di un'altra contraddizione, per giunta aggravata da difetto di motivazione, sia da muoversi rimprovero alla detta sentenza, perché se Posta avesse realmente donato le terre pascolative e boschive di Vallemare a Margherita [d'Austria] con l'istromento 30 agosto 1572, non avrebbe poi potuto fare sulle terre stesse delle concessioni a Borbona col successivo istromento del 31 agosto 1573; di ciò (si soggiunge) la Corte bolognese non si è preoccupata, né su tale importante punto della causa ha motivato.

Ma per converso dalla detta sentenza ben si evince, come del resto era pacifico fra le parti, che codesto secondo istromento, ratificato poscia da quello dell'11 luglio 1606, che reca la espressa menzione del **nemine discrepante** ed è altresì munito del regio assenso, ha spiccato carattere di transazione per sopire le sopraggiunte contese fra le due Università rivali soprattutto in rapporto alle confinazioni, di guisa che sul contenuto obbiettivo delle antecedenti donazioni non si tornò più: ond'esse rimasero intatte.

Né vi ha lamentata violazione della cosa giudicata. In proposito espone che la sentenza della Corte regionale recita non potersi con fondamento sostenere che l'istromento 22 gennaio 1535 fosse estraneo alla controversia, né Borbona insorse contro tale statuizione. Se non ché ben risponde la Corte bolognese che su tale punto non si formò la cosa giudicata nel senso preteso da Posta, perché la detta statuizione aveva riferimento all'esercizio dei diritti di pascere e di legnare riservati allo stesso Posta, diritti che essa Corte gli riconosce, insieme agli altri, anche in più ampia misura, ma non già alla vantata appartenenza dei boschi, **jure proprietaris**.

Col **quarto motivo il Comune di Posta** sostiene:

- 1 che esso non poteva essere condannato in alcuna quota di spese essendosi sul suo appello riformata, sebbene parzialmente, la sentenza del tribunale;
- 2 che, ad ogni modo, con la denunziata sentenza si giudicò **ultra petita**, dal momento che esso fu condannato alle spese seguite avanti la Corte degli Abruzzi, mentre [per] Borbona circa codeste spese aveva concluso per la compensazione.

Ma il primo assunto non regge. Una volta invero che, pur essendosi in grado di appello migliorate le sorti del Comune di Posta, su di esso, data la rispettiva situazione fatta ai contendenti, venne tuttavia a gravare il maggior torto, l'adottata pronunzia non involge la violazione dell'art. 370 cod. di procedura civile, e del resto, il principio ivi scolpito che l'onere delle spese segue di regola la soccombenza, fu dalla Corte temperato con una parziale compensazione, appunto in vista dei parziali vantaggi conseguiti da esso Posta.

Nemmeno ha base di sorta il nulla accordato a Borbona per le spese avanti la Corte degli Abruzzi. Il suo dispositivo per questo capo recita come segue "Condanna il Comune di Posta in favore del Comune di Borbona ai due terzi delle spese di primo grado, di questo giudizio di appello e del doppio giudizio di rinvio e di cassazione" sicché è chiaro che non vi è una ripetizione, essendosi menzionata due volte la condanna nei due terzi quanto alle spese di Bologna una prima volta con la dizione: di questo giudizio di appello, ed una seconda volta con la successiva condanna nelle spese del doppio giudizio di rinvio. Ma tale ripetizione, concretandosi in una superfluità non lesiva del diritto di Posta, non costituisce al certo una violazione di legge

P. Q. M.

In applicazione dell'art. 531 codice di procedura civile

La Corte

Riuniti i due ricorsi, li rigetta entrambi, dichiara compensate le spese di questo grado e ordina la confisca dei depositi.

Così deciso in Roma addì quindici maggio 1923

F. ¹⁰	Marracino	Marini
	Faggella	Zapparoli
	Moscatelli	Gallotti

Letta e pubblicata a norma di legge all'udienza di oggi 12 giugno 1923

Flamini Canc.

Registrata a Roma li 3-7-1923 n° 484 .121, A.G.

Lire centoventidue e cent. 20

Il Ricevitore Pugno